

ECCO PERCHÉ

## La legge Severino è chiaramente una norma incostituzionale

Cacopardo a pag. 6

Perché basta leggerla e confrontarla (come facciamo adesso) con ciò che prescrive la Carta

# La Severino è incostituzionale

## Il Parlamento non è il juke-box della magistratura

DI DOMENICO CACOPARDO

**S**e non si trattasse di una questione così rilevante che riguarda la libertà di coscienza dei parlamentari (e dei cittadini), quella pronunciata da **Graziano Delrio** sarebbe una semplice sciocchezza. Il problema è la libertà di coscienza concessa dal Pd ai suoi senatori sulla votazione per la decadenza del senatore **Augusto Minzolini**, condannato in appello e in Cassazione per peculato continuato con interdizione dai pubblici uffici per l'intera durata della pena (2 anni e 6 mesi). In attuazione della legge **Severino**, pertanto, il Senato doveva occuparsi della decadenza del condannato, conformemente all'avviso della Giunta per le autorizzazioni a procedere. Il resto è abbastanza noto, dato che ha suscitato tanto clamore che 19 senatori del Pd (tra i quali **Tronti**, **Ichino**, **Manconi**) hanno votato contro l'estromissione e un'altra ventina s'è astenuta allontanandosi dall'aula.

**La questione merita qualche commento** anche se non intendo entrare nel merito delle sentenze di assoluzione (1° grado) e di condanna (2° grado e Cassazione), rispetto alle quale sarebbe necessario un esame approfondito e scevro da pregiudizi che non mi è possibile per ragioni di tempo e di reperibilità degli atti. Tuttavia, sul metodo e sulle questioni che il caso prospetta, ho abbastanza elementi per esprimere una valutazione serena.

**Il problema nasce con l'adozione del decreto delegato** 31 dicembre 2012, n. 235 («Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione»), comunemente nota come legge Severino: «art. 1. (Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) comma 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore: a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale; c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale»; art. 2. (Accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) comma 1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati... (omissis)»; art. 3 (Incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare) comma «1. Qualora una causa di incandidabilità di cui all'articolo 1 sopravveniva o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione»

**Dal canto suo la Costituzione** (fonte di rango superiore

alla legge ordinaria come è un decreto delegato) dispone: «art. 65 La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore... art. 66 Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.»

Il lettore può vedere con i suoi occhi il contrasto tra la legge ordinaria e la Costituzione. Quest'ultima subordina ammissione, ineleggibilità o estromissione a un «giudizio» che non può che essere libero, visto che il Senato è un organo costituzionale, è di sicuro subordinato alla legge, ma non un mero attuatore di decisioni assunte dal potere giudiziario che non ha rango superiore nei confronti del legislativo.

**Al di là di ogni opinione personale** sul caso politico, resta il fatto che i senatori, deliberando di non estromettere Minzolini hanno esercitato un potere-dovere loro conferito dalla Costituzione e, se hanno seguito la loro coscienza, hanno obbedito all'art. 67 della Carta rappresentando la nazione senza vincolo di mandato. L'opinione pubblica dovrebbe apprezzare la determinazione (in qualche caso il coraggio) che ha fatto rifiutare ai senatori un atteggiamento da «tricotouse».

**I fascitelli e i teppistelli**



che si sono esercitati nelle loro volgarità, rimarranno quel che sono. Altri, persone dalla nota rettitudine, rimarranno retti e specchiati anche se hanno votato contro l'estromissione del condannato. Altri ancora rimarranno confinati nel loro immarcescibile sciocchezzaio. Prima o dopo la Corte costituzionale si pronuncerà e non potrà non dichiarare l'incostituzionalità della Severino laddove trasforma il potere legislativo nel juke-box del potere giudiziario.

***[www.cacopardo.it](http://www.cacopardo.it)***